



Rendicontazione societaria di sostenibilità
la nuova disciplina dopo il recepimento della CSRD

Nota di Aggiornamento

Settembre 2024

Sommario

1. Premessa	2
2. I contenuti del Decreto	3
2.1 Ambito di applicazione (Artt. 1, 2 e 5)	3
2.2 Rendicontazione di sostenibilità - contenuti e modalità di redazione (Artt. 3 e 4)	3
2.3 Collocazione del report di sostenibilità e pubblicità (Artt. 3, 4 e 6)	6
2.4 Esenzione e casi di equivalenza (Art. 7)	6
2.5 Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (Art. 8)	6
2.6 Responsabilità e sanzioni (Art. 10)	7
2.7 Entrata in vigore della nuova disciplina (Art. 17)	8

1. Premessa

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità da parte delle imprese - Corporate Sustainability Reporting Directive - per rafforzare la normativa in materia e renderla più idonea alla transizione dell'UE verso un'economia sostenibile.

A giugno 2022 si sono chiusi i triloghi tra i colegislatori e il 5 gennaio 2023 la Direttiva (UE) 2022/2464 (di seguito anche Direttiva o CSRD) è entrata in vigore, con la previsione del recepimento da parte dei Paesi membri entro i 18 mesi successivi.

Il Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che recepisce la Direttiva pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2024.

Confindustria ha seguito il dossier fin da principio, partecipando all'iter della nuova disciplina a livello europeo e nazionale, nonché al processo di definizione degli standard di rendicontazione di sostenibilità, adottati dalla Commissione Europea (European Sustainability Reporting Standard - ESRS), inviando proprie osservazioni e proposte nelle consultazioni europee dedicate. Inoltre, a febbraio scorso, ha risposto alla consultazione pubblica sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva, aperta dal Dipartimento del Tesoro del MEF, trasmettendo in seguito osservazioni anche alle Commissioni parlamentari chiamate a esprimersi sul testo approvato dal Governo in via preliminare.

La linea seguita da Confindustria è stata improntata all'esigenza di assicurare un'attuazione equilibrata, graduale e proporzionata della nuova disciplina. Tale impostazione, osservata durante tutto il lungo iter che ha portato all'adozione delle nuove regole, ha risposto all'obiettivo di contemperare due interessi egualmente meritevoli: il valore della trasparenza sulle variabili di sostenibilità (ormai oggetto anche di una significativa "pressione" di mercato) e l'esigenza, specie per le imprese meno strutturate, di far fronte ai nuovi, rilevanti oneri di compliance.

Si rammenta che quasi tutte le previsioni della CSRD hanno un contenuto obbligatorio per gli Stati membri, per cui sono state recepite senza particolari modifiche nel decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (es. ambito di applicazione; contenuti e collocazione del report; attestazioni; tempi di entrata in vigore per le imprese).

In sede di recepimento, Confindustria ha quindi focalizzato le proprie osservazioni su poche questioni di rilevante impatto per le imprese, a partire dal sistema sanzionatorio previsto per i casi di inadempimento ai nuovi obblighi di reportistica, sulle quali i Paesi membri avevano un maggior margine di manovra.

Il provvedimento pubblicato tiene conto di queste osservazioni, condivise anche con altre organizzazioni di rappresentanza (v. infra, par. 2.6).

Nel prosieguo, una sintetica analisi dei contenuti d'interesse del D.lgs. n. 125/2024 (di seguito anche: Decreto).

2. I contenuti del Decreto

1.1 Ambito di applicazione (Artt. 1, 2 e 5)

Il Decreto prevede l'estensione¹ dell'obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese (che superino due dei tre criteri dimensionali: più di 250 dipendenti; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni di euro) e a tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate; escluse le microimprese quotate).

L'obbligo vige anche per le imprese non europee, che realizzino ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell'UE e con almeno un'impresa "figlia" o una succursale nell'UE. In tal caso, compete all'impresa figlia (che sia di grandi dimensioni o PMI quotata) o alla succursale (che abbia generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente) pubblicare e rendere accessibile la relazione di sostenibilità della società madre extra-europea, redatta a livello di gruppo².

2.2 Rendicontazione di sostenibilità - contenuti e modalità di redazione (Artt. 3 e 4)

La rendicontazione societaria di sostenibilità (di seguito anche: report di sostenibilità) si articola in due documenti: la **rendicontazione individuale** e la **rendicontazione consolidata**, di analogo contenuto ma con diverso perimetro, poiché la seconda riguarda società madri³ di un gruppo di grandi dimensioni⁴.

In merito al contenuto, la principale novità consiste nella previsione del principio della cd. doppia materialità, per cui le imprese dovranno riportare le informazioni necessarie a comprendere come le questioni di sostenibilità incidono sulle loro attività (*materialità finanziaria*), e come queste ultime incidano su persone e ambiente (*materialità d'impatto*).

¹ La precedente disciplina (D.lgs. n. 254/2016) riguardava gli "enti di interesse pubblico" (imprese quotate, banche e assicurazioni), con più di 500 dipendenti.

² La società madre extra-europea deve redigere la relazione di sostenibilità in conformità agli standard specifici adottati dalla Commissione o in conformità agli standard di rendicontazione delle imprese europee, oppure secondo modalità equivalenti determinate da un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, comma 3, della direttiva 2004/109/CE.

³ "Società madre": la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127.

⁴ "Gruppo di grandi dimensioni": gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti da vendite e prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero di dipendenti: 250.

Più in particolare, il Decreto elenca le informazioni che le imprese sono chiamate a fornire, quali, in sintesi:

- **modello di business e strategia**, resilienza degli stessi ai rischi e opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;
- **piani** (di azioni, finanziari e di investimento) per garantire che il modello e la strategia siano compatibili con la **transizione green**, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, con l'**obiettivo di neutralità climatica al 2050**, nonché, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività connesse a carbone, petrolio e gas;
- modalità con cui tengono conto degli **interessi degli stakeholder** nella strategia dell'impresa sulle questioni di sostenibilità;
- **obiettivi di sostenibilità fissati e progressi compiuti**, compresi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- **ruolo del board** e del **management rispetto ai fattori di sostenibilità** (competenze, sistemi di incentivazione); **processi di due diligence** implementati relativi a tali fattori;
- gli impatti negativi dell'impresa e della sua **catena del valore**, azioni per prevenire attenuare, rimediare a tali impatti e i risultati di tali azioni;
- i principali **rischi per l'impresa** connessi a questioni di sostenibilità e le modalità di gestione degli stessi;
- **metodologie** utilizzate per ricavare le informazioni contenute nel report.

Uno dei punti più controversi del nuovo impianto riguarda l'estensione del report di sostenibilità alle informazioni provenienti dalla **catena del valore** dell'impresa obbligata. Essa è definita come segue: *“la catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: i. quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane; ii. quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; iii. il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa⁵”*.

In un'ottica di gradualità, il Decreto prevede una sorta di **grace period triennale**, durante il quale, laddove tutte le informazioni necessarie sulla catena del valore non siano disponibili, l'impresa obbligata dovrà evidenziare nel report: a) gli sforzi compiuti; b) perché non è stato possibile ottenere tali informazioni; c) i piani per ottenerle in futuro.

⁵ Gli attori a monte (es., i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (es., distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.

Rispetto all'elenco di informazioni da rendicontare sopra riportato, per le **PMI quotate** ne è previsto, invece, uno di **portata ridotta**⁶ e, per limitare gli oneri, le stesse potranno **optare per l'esenzione** dall'applicazione della disciplina **fino al 2028**, dichiarando in tal caso, nella propria relazione sulla gestione, i motivi per cui le informazioni sulla sostenibilità non sono state fornite.

Infine, la rendicontazione deve essere redatta in conformità agli **standard adottati dalla Commissione Europea** (European Sustainability Reporting Standard - ESRS).

In proposito, si evidenzia che il 31 luglio 2023 la Commissione Europea ha approvato il **Regolamento delegato** contenente il **primo set di 12 standard**⁷ (entrati in vigore il 1° gennaio 2024) rivolto alle grandi imprese di tutti i settori e relativo all'intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. Entro la fine del 2024 dovrebbero essere poi approvati lo standard per le PMI quotate e quello per le PMI che volontariamente decideranno di pubblicare un report di sostenibilità; per il 2026 sono attesi gli standard settoriali.

Azioni di Confindustria

Come anticipato in premessa, Confindustria ha risposto alle diverse consultazioni (sia dell'EFRAG - *European Financial Reporting Advisory Group* - che della Commissione UE) sugli ESRS, condividendo la necessità di standard comuni obbligatori per le imprese, ma evidenziando l'esigenza di renderli più semplici, flessibili e coerenti con le analoghe iniziative internazionali.

In merito al primo set, alcune semplificazioni sono state introdotte (es. riduzione delle informazioni richieste; maggior allineamento con standard internazionali ISBB), ma restano confermate diverse preoccupazioni per la granularità e la complessità dei dati da fornire, soprattutto in materia ambientale.

Per quanto riguarda gli standard per le PMI (quotate e non), Confindustria ha partecipato, a maggio scorso, alla consultazione EFRAG, concentrandosi sulla bozza di standard volontario per le PMI, che saranno indirettamente coinvolte dalla nuova disciplina se operano nelle catene delle grandi imprese o in caso di rapporti con il sistema finanziario.

È stata sottolineata l'utilità dello strumento di lavoro, con la richiesta però di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, troppo complesse da rendicontare per un'impresa di dimensioni minori. Sullo standard per le PMI quotate, si è

⁶ Informazioni per le PMI quotate: a) breve descrizione del modello di business e della strategia dell'impresa; b) descrizione delle politiche dell'impresa in materia di sostenibilità; c) principali impatti negativi effettivi o potenziali dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire, attenuare o rimediare a tali impatti negativi effettivi o potenziali; d) principali rischi per l'impresa connessi a questioni di sostenibilità e il modo in cui l'impresa li gestisce; e) indicatori chiave necessari per l'informativa di cui alle lettere a)-d).

⁷ Primo set ESRS: 2 principi generali; 5 ambientali - cambiamenti climatici, inquinamento, acqua e risorse marine, biodiversità ed ecosistemi, economia circolare; 4 sociali - forza lavoro propria, lavoratori lungo la catena del valore, comunità interessate, consumatori e utenti finali; 1 su governance - condotta delle imprese.

segnalato a EFRAG l'opportunità di ripensarne l'impostazione, utilizzando quello volontario arricchito con un ulteriore modulo per le informazioni specifiche da fornire agli investitori.

2.3 Collocazione del report di sostenibilità e pubblicità (Artt. 3, 4 e 6)

Il report deve essere incluso in un'apposita **sezione della relazione sulla gestione** e redatto in formato elettronico (secondo il Reg. ESEF - European Single Electronic Format) con marcature⁸.

Il Decreto stabilisce poi che tale documento e la relativa attestazione di conformità (v. *infra*) devono essere depositati in copia nella sede dell'impresa 15 giorni prima dell'assemblea e sul sito internet; in mancanza di un sito, una copia cartacea deve essere resa disponibile per chi ne faccia richiesta (art. 2429 c.c.). Inoltre, devono essere depositati presso il Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (art. 2435 c.c.).

2.4 Esenzione e casi di equivalenza (Art. 7)

È prevista la possibilità di esenzione dagli obblighi di rendicontazione per le **imprese "figlie"** incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità da parte dell'impresa "madre", sia essa italiana, europea o extra europea (in tale ultimo caso redatta secondo gli standard europei o con modalità equivalenti).

L'esonero è sottoposto al rispetto di talune condizioni. In particolare, la relazione sulla gestione della società esentata deve contenere le seguenti informazioni: 1) il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni di sostenibilità; 2) il *link* al sito *web* sul quale è resa disponibile la relazione sulla gestione consolidata della società madre; 3) che la società è esentata ai sensi dell'art. 7 del Decreto.

L'esenzione non si applica alle controllate quotate.

2.5 Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (Art. 8)

Le imprese sono tenute a ottenere dal revisore della rendicontazione di sostenibilità una **attestazione sulla conformità del proprio report**.

Il Decreto prevede che il revisore incaricato esprima, con una relazione, le conclusioni sulla conformità del report alle regole di riferimento, all'obbligo di marcatura ESEF e agli obblighi informativi del Regolamento Tassonomia. Le conclusioni sono basate su un incarico di revisione limitata (*limited assurance*⁹).

⁸ Procedimento necessario per includere le informazioni sulla sostenibilità nel Punto di accesso unico europeo (*European Single Access Point - ESAP*), previsto dal Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali.

⁹ La *limited assurance* si esprime in forma negativa, cioè sulla base delle evidenze non sono pervenuti al revisore elementi che facciano ritenere il report non redatto in conformità alla normativa.

Il revisore della sostenibilità è un revisore legale iscritto nel Registro (italiano o UE) e abilitato anche alla rendicontazione di sostenibilità (art. 1, lett. n-*bis*, d.lgs. n. 39/2010). L'incarico potrà essere conferito al revisore legale del bilancio oppure a un diverso revisore legale.

La disciplina europea prevede poi che la Commissione adotterà, entro il 2028, standard volti a consentire il passaggio alla più rigorosa *reasonable assurance*¹⁰.

Azioni di Confindustria

In merito a tale attività, la CSRD lasciava agli Stati membri la possibilità di prevedere che l'attestazione potesse essere rilasciata anche da un revisore diverso da quello del bilancio, così come da un prestatore indipendente di servizi di attestazione.

La bozza di decreto legislativo attribuiva l'esercizio dell'attività di attestazione ai revisori legali, anche diversi da quelli incaricati di revisionare il bilancio. Tale scelta, condivisibile, era stata accompagnata dalla richiesta di Confindustria di legittimare anche prestatori indipendenti di servizi di attestazione, considerati l'ampliamento del novero di imprese tenute a redigere il report, nonché le peculiarità del suo contenuto informativo.

Nel testo pubblicato è stata confermata l'impostazione di non autorizzare tali ulteriori soggetti; tuttavia all'art. 18, co. 11, è stabilito che il MEF e la CONSOB, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, dovranno condurre uno studio per verificare i benefici e gli oneri derivanti dall'eventuale scelta di legittimare prestatori indipendenti, per garantire competitività e concorrenzialità nei servizi di attestazione.

2.6 Responsabilità e sanzioni (Art. 10)

La responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia redatta in conformità alla legge è prevista in capo agli amministratori delle società obbligate; gli stessi sono tenuti ad adempiere ai relativi obblighi secondo criteri di professionalità e diligenza.

Quanto sopra è funzionale a ribadire principi già desumibili dal nostro ordinamento e, dunque, non presenta una reale portata innovativa.

Per le società quotate viene poi stabilito che, in caso di inadempimento agli obblighi di reportistica, la CONSOB¹¹ - competente ad applicare le sanzioni amministrative disciplinate

¹⁰ La *reasonable assurance* si esprime in forma positiva, cioè accerta che il report è stato redatto in conformità alla normativa, rispettando anche gli standard per la revisione.

¹¹ L'inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, ex articolo 154-ter del TUF, determina l'attribuzione alla CONSOB del potere di verifica e sanzione per tale documento.

dal TUF - per i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, debba rispettare alcuni limiti massimi di importo¹².

Inoltre, per orientare in chiave di proporzionalità la fase applicativa, si prevede che, ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, la CONSOB tenga conto: *i*) delle procedure adottate dall'organo amministrativo per la redazione della rendicontazione di sostenibilità; *ii*) del fatto che le violazioni derivano (o meno) da informazioni fornite da terzi, tra cui le società incluse nella catena del valore.

Azioni di Confindustria

In proposito, occorre segnalare come l'iniziale impostazione del Governo fosse di trasporre sulla reportistica di sostenibilità il sistema sanzionatorio oggi previsto per la rendicontazione finanziaria. Questo avrebbe comportato l'applicabilità - alle violazioni della nuova disciplina - delle fattispecie in tema di false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) e delle sanzioni previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630 c.c.).

Confindustria ha evidenziato la criticità di questa impostazione, che avrebbe appiattito la disciplina sanzionatoria su quella applicabile ai bilanci, senza considerare le peculiarità delle informazioni di sostenibilità, che hanno una consistente matrice prospettica (non solo consuntiva) e che si riferiscono anche a dati forniti da imprese terze, cioè quelle della catena del valore e/o non legate da rapporti di controllo (giuridicamente rilevanti), rispetto alle quali, pertanto, l'impresa che redige il report non ha prerogative legali di verifica.

La scelta di eliminare, nel testo approvato, l'esplicito richiamo alla disciplina penale in tema di false comunicazioni sociali (e alla sanzione amministrativa per mancato deposito nel Registro) va nella direzione di alleggerire l'impianto. In particolare, essa tiene conto delle difficoltà che le imprese - soprattutto quelle che dovranno adeguarsi per la prima volta - potranno dover fronteggiare per raccogliere e rendicontare le informazioni sui temi ESG.

2.7 Entrata in vigore della nuova disciplina (Art. 17)

Il Decreto fissa i tempi di attuazione dei nuovi obblighi, da parte delle imprese, secondo il seguente schema:

- i c.d. **enti di interesse pubblico** - che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria - applicheranno le nuove disposizioni a partire **dal 2024** (primo report nel 2025);
- le altre **grandi imprese** a partire dal **2025** (primo report nel 2026);
- le **PMI quotate** a partire dal **2026** (primo report 2027, con possibilità di rinvio al 2028);
- le imprese non europee a partire dal 2028 (primo report nel 2029).

¹² Tali sanzioni non possano superare, nel massimo, l'ammontare di euro 150.000 con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi dei commi 1.2 e 3 del citato art. 193 TUF, ed euro 2.500.000 con riferimento alle sanzioni comminabili ai sensi del comma 1 del medesimo art. 193.